



## **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI PRESTITO DELLA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO VESCOVILE DI MANTOVA**

1. L'utente che desidera accedere al servizio di prestito del materiale bibliografico presso la Biblioteca del Seminario Vescovile di Mantova è tenuto a iscriversi, presentandosi personalmente e compilando l'apposito modulo. Il personale della Biblioteca procederà all'identificazione tramite documento di identità e, qualora l'utente ne possieda i requisiti, gli rilascerà la relativa tessera. Tale tessera, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, ha durata illimitata.
2. Non sono assolutamente ammessi al prestito, per nessuna ragione, i materiali appartenenti alla sezione del libro antico. Allo stesso modo non è ammesso il prestito delle opere di consultazione, quali enciclopedie, dizionari, lessici eccetera. Anche altre opere, pur essendo catalogate nella sezione del libro moderno, potrebbero subire limitazioni al prestito a insindacabile giudizio del personale della Biblioteca.
3. Il numero massimo di documenti che il singolo utente può trattenere contemporaneamente in prestito è di cinque. Eventuali deroghe dovranno essere richieste al personale della Biblioteca e sottoposte a insindacabile valutazione.
4. La durata massima del prestito per i singoli documenti è di 30 giorni dalla consegna. Qualora non vi fossero richieste dei documenti in oggetto da parte di altri utenti, è possibile ottenere una proroga di ulteriori 30 giorni recandosi di persona presso la Biblioteca oppure telefonando allo 0376 402216 oppure inviando una mail a [biblioteca@seminariodimantova.it](mailto:biblioteca@seminariodimantova.it).
5. Decorso il periodo di durata del prestito di cui all'articolo 3, l'utente che non restituisce i beni documentari alla Biblioteca perde i diritti relativi al prestito nella stessa, fino al giorno di riconsegna del bene.
6. L'utente che riceve i beni bibliografici in prestito è responsabile della loro custodia. In caso di mancata restituzione o di smarrimento degli stessi, l'utente è tenuto a reintegrare immediatamente i beni con esemplari della stessa edizione se ancora in commercio, o successive edizioni. Qualora questo non risultasse possibile, dovrà corrispondere alla Biblioteca una quota pecuniaria corrispondente al valore di reintegro dell'opera stessa, valutata in maniera insindacabile dal personale della Biblioteca.
7. In caso di danneggiamento del materiale bibliografico concesso in prestito o in consultazione si applica quanto disposto dagli articoli 4 e 5.
8. In ogni caso, dopo un congruo termine, la Biblioteca può adire alle vie legali per ottenere il reintegro del bene bibliografico non restituito.